

DONAZIONE SANGUE – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Circolare 12/2025

Riferimenti normativi:

Circolare INPS n. 96 del 26/05/2025

Messaggio INPS n. 2067 del 30/06/2025

*Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale
8/04/1968*

D.l. 18/11/2015

Circolare INPS n. 29 del 07/02/2017

L'INPS, nella circolare n. 96 pubblicata in data 26/05/2025, riepiloga il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in occasione di donazioni del sangue e fornisce le indicazioni operative. Di seguito si riassumono le regole e si riportano i dettagli sulla documentazione che il lavoratore deve fornire al Datore di Lavoro.

Al lavoratore dipendente idoneo alla donazione sangue spetta la normale retribuzione per tutta la giornata di riposo, mentre al lavoratore inidoneo alla donazione sangue spetta la normale retribuzione limitatamente al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio per l'accertamento della predetta inidoneità.

La retribuzione sia per i lavoratori idonei sia inidonei viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga, ma è a carico dell'INPS e viene conguagliata con i contributi del mese. Il datore di lavoro deve avere cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:

- lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici e **dichiarazioni dei donatori** (vedi allegato);
- lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità.

In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino **l'indicazione del codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato** cui afferisce l'unità di raccolta. Come da messaggio INPS n. 2067 del 30/06/2025, **dal mese di ottobre 2025, senza l'indicazione di tale codice, l'importo non potrà essere rimborsato dall'INPS.**

FAC SIMILE

Concessione di permesso retribuito al lavoratore donatore di sangue ai sensi del D.M. 8 aprile 1968

Da:

A:

Con riferimento alla Sua richiesta del, Le confermiamo la concessione di un permesso retribuito per il giorno al fine di consentirLe la donazione volontaria di sangue.

La corresponsione della retribuzione e la giustificazione dell'assenza sono condizionate alla tempestiva produzione da parte Sua di idonea certificazione dell'avvenuta donazione.

I certificati dovranno riportare l'indicazione del codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta, pena l'impossibilità di riconoscere il permesso, con conseguente imputazione dell'assenza a ferie o permessi.

Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, l'unita copia della presente lettera.

Data

FAC SIMILE

Dichiarazione del lavoratore donatore di sangue ai sensi del D.M. 8 aprile 1968

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome), nato/a il
..... a, dipendente della
.....

dichiara

di aver donato gratuitamente il proprio sangue in data e di aver goduto della giornata ovvero di
n. ore di riposo.

Si allega certificazione rilasciata dalla Struttura di raccolta.

Data

.....
(firma del lavoratore)